



COMUNE DI MARANO VICENTINO

ORIGINALE

Registro Generale n. 24

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 16 DEL 14-04-2020

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 IN IPOTETICHE SITUAZIONI DI AGGREGAZIONE NON CONTROLLABILI: MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER LA CHIUSURA DEL TRATTO STRADALE IN VIA GIACOMO ZANELLA.

IL SINDACO

VISTI:

- Il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19” ed in particolare l’art. 3, coordinato con la legge di conversione 5 marzo 2020, n. 13;
- La successiva nota del 24/02/2020 prot. regionale n. 87906 della Regione Veneto, giusto protocollo comunale n.2713 del 25.02.2020, avente per oggetto «Chiarimenti applicativi in merito all’ordinanza contingibile ed urgente del Ministero della Salute, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”»;
- La Circolare della Prefettura di Vicenza n. 2020/1428 del 11/03/2020;
- Il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Circolare del Ministero della Salute 08/04/2020 “Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19, riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione”;
- Il DPCM del 10/04/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 97 del 11/04/2020, in particolare l’art.1 lettera e) “è vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici”;
- L’art. 8 del sopra richiamato DPCM del 10/04/2020, che dispone la cessazione degli effetti prodotti dai DPCM del 8, 9, 11, 22 marzo 2020 e del 1 aprile 2020.
- L’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 40 del 13 aprile 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regione Veneto n. 50 del 13/04/2020;

- L'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 200, n° 267;
- Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- Lo Statuto Comunale;

RICHIAMATA la precedente Ordinanza del Settore Servizi Tecnici N.8 (Reg. Gen. n. 20) del 02/04/2020 di “modifica temporanea della viabilità per proroga chiusura tratto stradale in via Giacomo Zanella per attività di taglio piante dal giorno 04/04/2020 al 13/04/2020”;

RITENUTO, ai fini della tutela della salute pubblica, necessario ed urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria nel Comune di Marano Vicentino;

DATO ATTO, infine, che non si è in grado di predisporre idonee misure volte ad evitare assembramenti e affollamento all'interno dell'area Cimiteriale e di tutte le aree verdi comunali recintate e non, aree attrezzate, piastre sportive ed area pic-nic, con aggravamento dell'emergenza sanitaria in atto, a meno di distogliere le forze dell'ordine pubblico da altre incombenze;

ORDINA

GIACOMO ZANELLA: la chiusura totale, con l'istituzione del divieto di transito ai veicoli, ciclisti e pedoni, lungo il tratto di strada individuato nell'allegata planimetria, fino al giorno 03/05/2020 compreso, fatto salvo l'obbligo di rispettare ulteriori disposizioni che siano emanate da parte degli organismi sovraordinati preposti alla tutela della salute pubblica (per es. Ministero della Salute – Regione del Veneto, ecc.) e alle seguenti ulteriori prescrizioni:

- Si dovrà provvedere, almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori, al posizionamento della necessaria segnaletica stradale di preavviso, ai sensi dell'art. 42 del Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Strada, D.Lgs. n. 285/1992 ed al contemporaneo posizionamento degli avvisi con ben evidenziato i giorni e gli orari durante i quali sarà vigente la presente limitazione della viabilità, i quali dovranno essere collocati negli incroci di via G. Zanella con Via Villaraspa e di via G. Zanella con via San Pietro.
- L'apposizione della segnaletica stradale e dei relativi avvisi sarà a carico del soggetto esecutore dei lavori, ai sensi dell'art. 21 del Nuovo Codice della Strada e degli artt. 30 e seguenti del relativo Regolamento di Attuazione e secondo quanto disposto dal Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo di cui al D.M. 10.07.2002.
- Il suddetto divieto di transito non si applica ai residenti, ai quali sarà garantito il passaggio in entrata ed in uscita dalle proprie abitazioni, ai mezzi di soccorso e di emergenza che dovessero intervenire in loco ed ai mezzi del Comune e della Protezione Civile che eseguiranno il taglio delle piante.

A conclusione dei lavori dovrà essere rimossa la segnaletica provvisoria e gli avvisi in modo da ripristinare la circolazione stradale così come normalmente regolamentata.

Si allega la planimetria indicante il tratto di strada soggetto a modifica temporanea della viabilità, come sopra prescritto, quale parte integrante della presente ordinanza.

AVVISA

La presente ordinanza avrà validità all'atto dell'apposizione della sopra descritta segnaletica stradale a cura della ditta esecutrice dei lavori.

Il personale del Consorzio di Polizia Locale e gli altri agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

I segnali di prescrizione (art. 104 D.P.R. n. 495/1992) dovranno riportare, nel retro, gli estremi dell'Ordinanza di apposizione (art. 77, ultimo comma D.P.R. n. 495/1992).

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, per incompetenza, eccesso di potere o violazione della Legge, avanti il T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) entro il termine di 60 giorni e, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dal termine di pubblicazione.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i., può essere fatto ricorso, per chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti, entro il termine di 60 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada emanato con D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.

A norma dell'articolo 5, comma 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si rende noto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Tecnico Comunale.

La presente ordinanza viene resa pubblica secondo le modalità di divulgazione previste dalla legge e per mezzo dell'installazione dei prescritti segnali stradali.

È fatto obbligo a tutti gli utenti stradali di rispettare la presente ordinanza, i trasgressori saranno puniti a norma di legge secondo quanto previsto dal Codice della Strada e Regolamento di Attuazione.

Si trasmette copia della presente ordinanza:

- All'Ufficio Urp/Protocollo/Albo Pretorio/Segreteria - SEDE;
- All'Ufficio Tecnico – Settore Lavori Pubblici- SEDE;
- Al Consorzio di Polizia Locale “Alto Vicentino”- pec: plaltovi@pec.altovicentino.it;
- Alla Stazione Carabinieri di Thiene - pec: tvi29871@pec.carabinieri.it;
- Al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Santorso - pec: protocollo.aulss7@pecveneto.it;
- Al Comando dei Vigili del Fuoco - pec: com.prev.vicenza@cert.vigilfuoco.it
- Al Responsabile della Protezione Civile.

Letto e sottoscritto a norma di legge.



IL SINDACO
Guzzonato dr. Marco

Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

